

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado
VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD
Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282
Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

CONTRATTO DI INCARICO MEDICO COMPETENTE
ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009
CIG: ZB52F16B9D

Tra l'Istituto Comprensivo Statale di S. Martino di Lupari, per il quale interviene **MICHELAZZO GIORGIO** nella sua qualità di Dirigente Scolastico, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo Statale di S. Martino di Lupari (PD), codice fiscale 81001730282, d'ora in poi identificata come "istituto"

e

PUNTO MEDICO SRL – Via Borgo Padova, 106/1 - 35012 Camposampiero – P.I. 00969140284;

Premesso

- a) che la Scuola, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs.81/08) ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente;
- b) che la normativa prevede la necessità di avvalersi di un medico definito "competente", in virtù del possesso dei titoli indicati dagli art. 2 e 38 del D.Lgs.81/08;
- c) che la Dr.ssa Munno Maria individuata dal Servizio PUNTO MEDICO SRL per l'assunzione dell'incarico di Medico Competente ha i titoli e i requisiti previsti dagli art. 2 e 38 del D.Lgs 81/08 e gli altri previsti nell'avviso di selezione;
- d) che sulla base di quanto riportato nel documento di valutazione dei rischi, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario è sottoposto alla sorveglianza sanitaria;
- e) vista la determina di aggiudicazione prot.n. 5426 del 5/11/2020;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Le premesse e quanto previsto dal bando sono da considerarsi parte integrante del presente contratto.

Art. 2

la Scuola incarica la Dr.ssa **Munno Maria** a svolgere la funzione di medico competente per conto del Servizio di Medicina del Lavoro PUNTO MEDICO SRL, che dichiara di accettare l'incarico e di svolgere tale compito secondo le direttive stabilite dalla Legge.

Art. 3

Obblighi del medico competente:

- redazione del **protocollo di sorveglianza sanitaria**
- effettuazione degli **accertamenti sanitari** (sia preventivi che periodici)
- istituzione ed aggiornamento, per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, di una **cartella sanitaria e di rischio**, secondo il modello allegato al D.Lgs. 81/08
- effettuazione di **visite mediche su richiesta dei lavoratori** se correlate ai rischi professionali o alle condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa
- valutazione di **situazioni problematiche** correlate a esposizione professionale a carico di lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria
- partecipazione alla **riunione periodica** di prevenzione e protezione (art. 35 D.Lgs. 81/08)
- redazione e trasmissione al Dirigente Scolastico di una **relazione** e formulazione dei **giudizi di idoneità** dei lavoratori alla mansione assegnata
- comunicazione scritta dei risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari al **DS, RSPP, RLS**, in occasione della riunione periodica
- trasmissione dei risultati degli accertamenti **sanitari allo SPISAL** competente per territorio, secondo le indicazioni allegate al D.Lgs. 81/08
- informazione ai **lavoratori** sugli accertamenti sanitari, sul loro significato e sui loro risultati, sulla possibilità di ricorso contro il giudizio

- effettuazione di un **sopralluogo** presso l'istituto con frequenza annuale con particolare riferimento alle postazioni di lavoro occupate dai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria
- collaborazione con il RSPP nell'aggiornamento della **valutazione dei rischi** e all'individuazione delle **misure di tutela** della salute dei lavoratori
- collaborazione con il RSPP per l'organizzazione del **Primo Soccorso** in istituto
- collaborazione con il RSPP per l'attività di **formazione ed informazione** dei lavoratori
- collaborazione alla realizzazione e valorizzazione con il RSPP alla realizzazione di **programmi di promozione della salute**
- collaborazione con il RSPP nella valutazione dei rischi e nella gestione delle **lavoratrici madri**

Art. 4

Sede e modalità di svolgimento

Il medico competente svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con la Scuola, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D.Lgs.81/08.

L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

Art. 5

Compensi

Per le prestazioni oggetto del presente contratto la scuola corrisponderà i seguenti compensi:

<u>Prestazione</u>	<u>Importo di aggiudicazione comprensivo di IVA – costo di uscita – oneri accessori</u>
assunzione incarico Medico Competente e relazione annuale	€ 250,00
Consulenza extra – Covid-19	€ 100,00/h
sopralluoghi annuali - cad	€ 100,00
visita medica comprensiva di giudizio di idoneità alla mansione – screening oculistico	€ 43,00
visita medica comprensiva di giudizio di idoneità alla mansione – valutazione rachide	€ 43,00

Gli importi saranno liquidati dietro presentazione di fattura elettronica emessa ai sensi del D.M. 55 del 3/04/2013.

A tale fine si comunica che l'Indice della PA ha attribuito a questa Istituzione il seguente codice univoco ufficio: UFYMWC.

Art. 6

Durata

Il presente contratto avrà la durata di anni 2 (due) e produrrà i suoi effetti dalla data di sottoscrizione del presente incarico. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Art. 7

La scuola, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale del committente ha diritto al risarcimento del danno conseguente. Il Medico Competente può recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto. Qualora il recesso unilaterale non sia motivato e/o le motivazioni siano infondate, il recesso rientra fra le inadempienze contrattuali.

Art. 8

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello erariale.

Art. 9

Ciascuna delle parti dà e prende atto che, nel corso dell'esecuzione dei Servizi, potrebbero essere scambiate fra di esse informazioni, dati e/o notizie che sono oggetto di tutela ai sensi del Regolamento UE 679/2016 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti in riferimento al trattamento e alla protezione dei dati personali.

Per l'effetto, le parti si impegnano a rispettare ogni e tutti gli obblighi previsti dal suddetto Regolamento UE 679/2016 nell'esecuzione del presente Contratto, assumendosene in proprio ogni connessa responsabilità.

Il Professionista/Esperto:

- deve trattare i dati personali, secondo le istruzioni del Cliente e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e per le sole finalità contrattuali. Nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, dovrà informare immediatamente per iscritto il Cliente.
- deve garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate al trattamento ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali.
- Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.
- deve mettere a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE.
- deve informare tempestivamente e in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Cliente di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Cliente, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità di Controllo per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Cliente ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Cliente debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di Controllo, il fornitore supporterà il Cliente nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del fornitore.
- deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Cliente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità di Controllo per la protezione dei dati personali.
- deve assistere il Cliente nel caso di richieste formulate dall'Autorità di Controllo in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
- non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Cliente.
- deve trattare i dati personali per tutta la durata del contratto e successivamente per adempiere ad eventuali obblighi legali di conservazione.
- è autorizzato in via generale ad avvalersi di sub fornitori per gestire attività di trattamento specifiche, a condizione che informi preventivamente e per iscritto il Cliente. I sub-fornitori devono rispettare in uno specifico accordo obblighi analoghi a quelli richiesti dal Cliente al fornitore Iniziale. Spetta al fornitore Iniziale assicurare che il sub-fornitore presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-fornitore degli obblighi in materia di protezione dei dati, il fornitore Iniziale è interamente responsabile nei confronti del Cliente di tali inadempimenti. Il Cliente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-fornitore, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi.
- accetta di mettere a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Cliente - anche tramite soggetti terzi dal medesimo

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche ispettive circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Michelazzo Giorgio

PUNTO MEDICO SRL
Il Medico Competente
Dr.ssa Munno Maria